



**DICHIARAZIONE PER BORSE DI STUDIO, DI RICERCA E TIROCINI
SOGGETTI A TASSAZIONE IRPEF**

REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE

Art. 50, comma 1, lett. c), Testo Unico delle Imposte sui Redditi D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917

Il/La sottoscritto/a:

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Cittadinanza

Nato/a a

Prov.

il

Residente a

Prov.

CAP

Indirizzo

n.

Domicilio Fiscale¹

Telefono

E-Mail

beneficiario/a di:

- borsa di studio
 borsa di ricerca
 tirocinio

(specificare)

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000

¹ Compilare se diverso dalla residenza.



CHIEDE

che il pagamento venga corrisposto nel seguente Conto Corrente:

IBAN

Banca/Posta

Agenzia n.

Indirizzo

Città



DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE DETRAZIONI FISCALI

Avvertenze: Il contribuente deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di spettanza dichiarate. L'inizio o la cessazione delle condizioni che garantiscono l'attribuzione di una determinata detrazione va comunicata presentando una nuova dichiarazione.

L'importo della detrazione spettante viene commisurato al reddito complessivo del contribuente. In mancanza di indicazioni da parte del dipendente l'Amministrazione considera, in via presuntiva, quale reddito complessivo quello di lavoro dipendente che corrisponde nell'anno.

L'importo della detrazione viene rapportato al periodo di lavoro dell'anno.

Se al termine o durante il periodo d'imposta il familiare a carico (coniuge, figlio od altra persona) possiede un reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, superiore ad Euro 2.840,51, il contribuente non ha diritto ad alcuna detrazione neppure per i mesi in cui il familiare è stato privo di reddito. Si deve quindi compilare una nuova dichiarazione, senza l'indicazione del familiare non più a carico, con decorrenza 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/1973 e degli artt. 12 e 13 del DPR 917/86 e successive modificazioni e integrazioni, il sottoscritto conferma quanto sopra esposto e dichiara²:

Residenza

Ai fini della corretta applicazione delle addizionali comunali e regionali dovute (determinate in base alla residenza risultante rispettivamente al 31 dicembre e al 1° gennaio) e del rilascio della Certificazione Unica (CU) con valori compatibili con l'esatto domicilio fiscale del contribuente, si raccomanda la segnalazione tempestiva del cambio di residenza.

Residenza al 31 dicembre anno precedente

Residenza Prov. CAP
Indirizzo n.

Residenza al primo gennaio anno corrente (se diversa dal 31 dicembre)

Residenza Prov. CAP
Indirizzo n.

Residenza attuale se variata da quella sopra indicata

Residenza Prov. CAP
Indirizzo n.

² In base all'art. 7, comma b del D.L. del 13.5.2011, per i lavoratori dipendenti viene abolito l'obbligo della comunicazione annuale dei dati relativi alle detrazioni per i familiari a carico. Rimane l'obbligo da parte del contribuente di comunicare le eventuali variazioni dei dati.

NB: le variazioni della propria situazione familiare devono essere tempestivamente comunicate tramite la compilazione di un nuovo modulo.



Detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilato

La detrazione spetta per i redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del Tuir (con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50 comma1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) ed l) del Tuir. Se il lavoratore ha nell'anno due rapporti di lavoro è opportuno richiedere la detrazione solo a uno dei due datori di lavoro.

- Applicazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilato (altre detrazioni art. 13 Testo Unico delle Imposte sui Redditi):
- da rapportare al periodo di lavoro nell'anno.
 - in misura fissa, in quanto unico reddito percepito nell'anno solare non superiore a € 15.000,00.
- Non applicazione delle detrazioni, perché godute presso altro sostituto d'imposta.
- Agli effetti dell'applicazione del "Trattamento integrativo" rispettivamente di cui agli articoli 1 e 2 del DL 3/2020, il sottoscritto dichiara di rinunciare ed esonera il sostituto d'imposta.

Detrazioni per carichi di famiglia art. 12 del TUIR

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate al mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

I familiari, per i quali vengono di seguito richieste le detrazioni, non possiedono redditi complessivi annui, al lordo degli oneri deducibili, superiori ad €. 2.840,51 (comma 2 dell'art.12 del D.P.R. 917/86 e successive modificazioni).

Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato ad € 4.000,00.

- Dichiaro di aver diritto alla detrazione per il/la figlio/a a carico al 100% in quanto:
- manca l'altro genitore.
 - genitore legalmente separato/divorziato e unico affidatario.
 - percettore del reddito più elevato rispetto all'altro genitore.

Coniuge a carico

La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possiede redditi propri per un ammontare complessivo annuo superiore ad € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili, dell'abitazione principale e delle sue pertinenze.

A CARICO	CODICE FISCALE ³	NOMINATIVO	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA
CONIUGE <input type="checkbox"/>				

³ Obbligatorio se fiscalmente a carico.



Figli a carico con 21 anni compiuti

(Attenzione per i figli di età inferiore ai 21 anni chiedere l'assegno unico universale alla sede INPS)

Per ciascun figlio, con 21 anni compiuti, compete una detrazione da ripartire nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. La percentuale di spettanza va comunicata barrando una delle due caselle previste (50% o 100%).

Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato ad € 4.000,00.

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, si applica per il primo figlio la detrazione prevista per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, mentre per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista.

FIGLI CON 21 ANNI COMPIUTI	A CARICO	DISABILI TÀ	CODICE FISCALE ⁴	NOMINATIVO	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA
PRIMO FIGLIO ⁵	<input type="radio"/> 50% <input type="radio"/> 100%	<input type="checkbox"/>				
FIGLIO 2	<input type="radio"/> 50% <input type="radio"/> 100%	<input type="checkbox"/>				
FIGLIO 3	<input type="radio"/> 50% <input type="radio"/> 100%	<input type="checkbox"/>				
FIGLIO 4	<input type="radio"/> 50% <input type="radio"/> 100%	<input type="checkbox"/>				

Altri familiari a carico

Si considerano altri familiari a carico i soggetti, con redditi propri non superiori a € 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili, indicati nell'art. 433 del Codice civile, che convivano con il contribuente o percepiscono dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. L'ammontare della detrazione va ripartita "pro quota", tra coloro che ne hanno diritto.

Per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile (coniuge, genitori o in loro mancanza gli ascendenti prossimi, anche naturali; adottanti; generi e nuore; suoceri; fratelli e sorelle germani o unilaterali; nipoti anche naturali) che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, compete una detrazione da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno. La percentuale di spettanza va riportata nell'apposita casella.

ALTRI FAMILIARI	A CARICO	DISABILI TÀ	CODICE FISCALE ⁶	NOMINATIVO	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA
FAMILIARE 1	<input type="radio"/> 50% <input type="radio"/> 100%	<input type="checkbox"/>				
FAMILIARE 2	<input type="radio"/> 50% <input type="radio"/> 100%	<input type="checkbox"/>				
FAMILIARE 3	<input type="radio"/> 50% <input type="radio"/> 100%	<input type="checkbox"/>				

⁴ Obbligatorio se fiscalmente a carico.

⁵ Solo in mancanza del coniuge.

⁶ Obbligatorio se fiscalmente a carico.



Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della propria situazione familiare, sollevando fin d'ora l'Amministrazione da ogni responsabilità in merito.

FIRMA

PRENDE ATTO

che l'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. L'informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato COLLABORATORI è pubblicata all'indirizzo https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page. E dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato STUDENTI.

FIRMA

SI IMPEGNA

inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative ai dati sopraindicati, sollevando fin d'ora l'Università degli Studi di Cagliari da ogni responsabilità in merito.

Allegati:

- Copia documento di identità.
- Copia tessera sanitaria (codice fiscale).

Cagliari

FIRMA DELL'INTERESSATO